



TRIBUNALE DI BARI

1^ SEZIONE CIVILE

Il Presidente

rilevato che in tutti i primi quattro martedì del mese è fissata davanti al collegio della Sezione I^ Civile udienza per la trattazione di procedimenti di volontaria giurisdizione e dei reclami cautelari;

visto l'art. 83 d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e con le ulteriori modifiche introdotte con il d.l. n. 28/2020, convertito nella legge n. 70/2020 e da ultimo con l'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 17.07.2020 ed in vigore dal 19.07.2020;

rilevato in particolare che il comma 4 della norma suindicata consente al giudice, fino al 31.10.2020, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (c.d. trattazione scritta);

rilevato che il rischio epidemiologico è ancora presente, e ciò consiglia di evitare l'affollamento del palazzo di giustizia;

considerato inoltre che, alla luce dell'orientamento della Sezione emerso a seguito di apposita riunione, ai termini indicati dalla norma suindicata per le comunicazioni alle parti non può attribuirsi natura perentoria e che ad ogni modo, trattandosi di termini c.d. a ritroso, in relazione agli stessi è dubbia l'operatività della sospensione feriale ex lege n. 742/69;

DISPONE

che le cause fissate nelle udienze collegiali di volontaria giurisdizione e di trattazione dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare in materia di tutela e di amministrazione di sostegno nonché di quelli avverso i provvedimenti cautelari, a partire da quella dell'8 settembre 2020 fino a quella del 27 ottobre 2020, si terranno "in assenza", quindi con udienza solo virtuale, e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, secondo le seguenti modalità:

1. acquisizione di una dichiarazione scritta delle



parti, autenticata dai rispettivi avvocati e da depositare telematicamente entro le ore 12:00 del martedì antecedente il giorno di ciascuna udienza, con la quale esse richiedono la trattazione ed insistono nelle rispettive richieste così come formulate in ricorso o nella comparsa di costituzione, rinunciando a comparire personalmente;

2. la causa verrà riservata per la decisione anche se la richiesta di trattazione scritta venga formulata da una soltanto delle parti;
3. nel caso in cui nessuna delle parti depositi nel termine suddetto la dichiarazione indicata al punto 1, il ricorso sarà dichiarato estinto e la causa cancellata dal ruolo;
4. entro le ore 12:00 del martedì antecedente a quello fissato per l'udienza ciascuna delle parti ha comunque la facoltà di presentare istanza di trattazione orale, da comunicare tempestivamente alla controparte;
5. in tal caso l'udienza sarà celebrata "in presenza" senza necessità di alcuna formale comunicazione alle parti della suddetta modalità di trattazione;
6. successiva riserva per l'emissione del provvedimento, previa acquisizione del parere del P. M. ove previsto per legge e su relazione del giudice delegato, ordinariamente in camera di consiglio ovvero con collegamento su piattaforma TEAMS secondo le modalità già sperimentate.

DISPONE

che il presente decreto sia inserito nei relativi fascicoli processuali e comunicato a cura della cancelleria alle parti costituite, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione e che una copia venga pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 5/8/2020

Il Presidente  
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, il 2 07.08.2020

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
d.s.s. Maria Luisa TEDESCO